

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>8069</b>	20 ottobre 2021	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare del 22 gennaio 2018 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci (ripresa da Michele Guerra) per il Gruppo della Lega dei Ticinesi “Modifica dell’art. 21 della legge sul turismo (LTur): i letti delle case secondarie non devono essere tassati a scopo turistico se non usati a tale scopo”**

## INDICE

I.	OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA ELABORATA .....	1
II.	IMPATTO E VALUTAZIONE DELL’INIZIATIVA ELABORATA .....	2
III.	ANALISI, PROPOSTA DI MISURA E RELATIVA MODIFICA DI LEGGE.....	3
IV.	EXCURSUS TASSA DI SOGGIORNO FORFETTARIA .....	6
V.	CONCLUSIONI.....	8
	LEGGE.....	9

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio rispondiamo all’iniziativa parlamentare in oggetto, intesa ad esonerare dal pagamento forfettario della tassa di soggiorno i proprietari che usufruiscono personalmente della propria casa secondaria, ritenuto il loro impegno costante nella manutenzione del territorio e del paesaggio.

## I. OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA ELABORATA

L’iniziativa elaborata del 22 gennaio 2018 chiede di modificare l’art. 21 della legge sul turismo (LTur) in modo da esonerare dal pagamento forfettario della tassa di soggiorno i proprietari che usufruiscono personalmente della propria casa secondaria, mantenendo per contro il sistema forfettario per letto per chi affitta annualmente o per almeno tre mesi il proprio alloggio a terzi.

L'iniziativa chiede in particolare di modificare l'attuale art. 21 cpv. 5 *"I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.– e fr. 100.– per posto letto, a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza"*, proponendo di adottare la seguente formula: *"I proprietari di appartamenti, di case di vacanza o di camper e bungalow che affittano il proprio alloggio per più di tre mesi consecutivi allo stesso locatario sono tenuti a pagare un importo annuo fisso compreso tra fr. 15.-- e fr. 100.-- per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dov'è ubicata la residenza"*.

In questo modo, secondo l'iniziativista, solo l'effettivo uso a scopo turistico delle abitazioni secondarie sarebbe sottoposto al pagamento della tassa forfettaria, mentre il loro utilizzo, esclusivo o prevalente, a titolo privato ne andrebbe esente.

## II. IMPATTO E VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA ELABORATA

L'approvazione, così come formulata, dell'iniziativa elaborata porterebbe a una drastica riduzione dei ricavi relativi ai forfait delle residenze secondarie che, come illustrato nella tabella seguente, rappresentano circa un terzo dei ricavi annuali delle organizzazioni turistiche regionali (dati 2018, che rispecchiano la situazione al momento dell'inoltro dell'iniziativa elaborata):

<b>OTR</b>	<b>Ricavi forfait residenze secondarie</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>Forfait in % dei ricavi totali OTR</b>
<b>BAT</b>	1'247'300	3'471'098	35.93
<b>LMV</b>	4'484'198	14'524'790	30.87
<b>MBC</b>	347'065	1'130'350	30.70
<b>LUG</b>	2'285'595	8'838'693	25.86
<b>Totale</b>	<b>8'364'158</b>	<b>27'964'931</b>	<b>30.84</b>

Il criterio di assoggettamento proposto dall'iniziativa parlamentare in disamina (affitto per più di tre mesi consecutivi allo stesso locatario) limiterebbe notevolmente il campo di applicazione della normativa. Se si prende ad esempio la categoria dei rustici, infatti, tre mesi consecutivi rappresentano un'intera stagione. In generale, la maggior parte delle residenze secondarie sono usate prevalentemente dai proprietari e anche quelle che vengono affittate, in particolare sfruttando le nuove piattaforme digitali di prenotazione, lo sono principalmente su base giornaliera o settimanale. Sarebbero ben poche quindi le residenze secondarie – unicamente quelle affittate per più di tre mesi e allo stesso locatario – che continuerebbero a pagare il forfait, con pesanti effetti sulle OTR. Se si considera, poi, che ai forfait sono collegati anche i contributi comunali ai sensi dell'art. 24 cpv. 4 LTur, che ammontano complessivamente a oltre due milioni e mezzo all'anno, le perdite per le OTR sarebbero ancora maggiori.

I forfait delle residenze secondarie rientrano tra le tasse di soggiorno, che servono a finanziare le attività svolte dalle OTR, conformemente allo scopo di cui all'art. 21 cpv. 1LTur. I ricavi derivanti dai forfait delle residenze secondarie permettono in particolare alle OTR di proporre a turisti e residenti un'offerta variegata e di qualità, tra cui la manutenzione e cura della rete di sentieri escursionistici e ciclabili e il sostegno alle manifestazioni, dai grandi eventi di richiamo internazionale alle più piccole manifestazioni locali che animano i paesi e le valli.

Senza l'incasso dei forfait e dei relativi contributi comunali tutte le OTR riscontrerebbero enormi difficoltà finanziarie e dovrebbero ridurre drasticamente l'erogazione di molti servizi, a discapito non solo dei turisti, ma anche degli stessi proprietari di residenze secondarie che, ad esempio, utilizzano la rete escursionistica e ciclabile e partecipano a manifestazioni, attività culturali o ricreative. Grazie agli introiti della tassa di soggiorno (compresi i forfait) i proprietari di residenze secondarie possono inoltre approfittare di sconti speciali grazie alla *Guest Card* nel Bellinzonese e Alto Ticino, alla *Holiday Card* nel Luganese, alla *Welcome Card* (ora *app my Ascona-Locarno*) nella regione Lago Maggiore e Valli, e alla *Welcome Card* del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

L'incasso regolare delle tasse di soggiorno forfettarie sulle residenze secondarie è quindi decisivo per permettere alle OTR di adempiere ai loro compiti di animazione, di assistenza e di informazione al turista, nonché per permettere a queste organizzazioni di rimanere attive sul fronte della cura della rete dei sentieri escursionistici, che rimangono un prodotto essenziale da mantenere e da valorizzare, in particolare se si pensa alla violenza dei recenti fenomeni meteorologici, che rischiano di diventare sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

Un esonero dal pagamento forfettario per tutti i proprietari si rivelerebbe pertanto controproducente nell'ottica della politica di sviluppo turistico, e negherebbe lo scopo stesso della LTur, che mira in particolare ad aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite strutture professionali e specializzate sia nello sviluppo di prodotti e servizi competitivi sia nella loro promozione. Questo scopo non potrebbe essere perseguito qualora l'operatività del sistema fosse fortemente compromessa da una mancanza strutturale di mezzi finanziari.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, malgrado il settore turistico ticinese abbia reagito positivamente all'impatto causato dalla pandemia COVID-19, non è ipotizzabile la rinuncia a un terzo delle entrate delle organizzazioni turistiche regionali, che semmai necessitano di adeguati mezzi finanziari per poter affrontare in maniera propositiva e progettuale le numerose sfide che ancora attendono il settore.

Cionondimeno, il Consiglio di Stato, analizzando l'iniziativa elaborata, si è concentrato sulle possibili modalità per raggiungere l'intento originale dell'iniziativa stessa: sgravare i proprietari di residenze secondarie che contribuiscono alla salvaguardia del territorio e del paesaggio, senza compromettere il finanziamento della struttura organizzativa turistica.

### **III. ANALISI, PROPOSTA DI MISURA E RELATIVA MODIFICA DI LEGGE**

Ogni modifica del sistema di finanziamento dell'organizzazione turistica necessita di adeguate certezze sugli impatti finanziari. Ora, per quanto concerne la tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso pagato dai proprietari di appartamenti o di case di vacanza (forfait), la modifica riguarderebbe complessivamente oltre 31'300 oggetti e quasi 105'000 posti letto a livello cantonale, per i quali sono disponibili solo i dati strettamente necessari alla riscossione dei forfait stessi.

A complicare la valutazione dell'impatto di una possibile modifica dei forfait c'è il fatto che tra i 31'300 oggetti si trovano tutte le tipologie possibili di residenze secondarie (case, appartamenti, aparthotel, rustici, ecc.), ubicate nelle differenti zone del cantone (centro città, zone turistiche, valli, fuori zona, ecc.) e con differenti gradi di servizi e accessibilità.

In aggiunta a ciò va specificato che le tariffe dei forfait differiscono da una regione all'altra. Infatti, l'attuale impianto legislativo prevede espressamente che per la determinazione dell'importo annuale fisso obbligatorio (forfait) vengano applicati criteri uniformi d'imposizione solo a livello di comprensori delle singole OTR (o di zone particolari al loro interno). Questo sistema deriva anche dall'eterogeneità vigente prima dell'introduzione dell'attuale organizzazione turistica cantonale, che ha visto la nascita di quattro organizzazioni turistiche regionali dai precedenti dieci enti turistici locali.

Va infine sottolineato che solo a seguito dell'entrata in vigore effettiva – prevista a febbraio 2022 – delle modifiche di legge approvate con l'evasione del messaggio n. 7656 concernente l'obbligo di registrazione sistematica degli stabilimenti d'alloggio dati in locazione ad uso turistico, sarà possibile avere una visione più chiara del numero e della tipologia di residenze secondarie effettivamente messe a disposizione ad uso turistico. Visto che i datori di alloggio avranno un anno di tempo per ottenere il numero identificativo, solo a partire dal 2024 si potrà avere un quadro esaustivo in merito alle residenze secondarie locate ad uso turistico.

La mancanza di informazioni di dettaglio sui numerosi singoli oggetti sottoposti alla tassazione forfettaria e su quelli locati ad uso turistico, non permettono pertanto di quantificare esattamente l'impatto delle modifiche proposte.

Dopo aver appurato con l'iniziativista che l'obiettivo principale non fosse quello di abolire tout-court i forfait, ma piuttosto quello di sgravare i proprietari di rustici ubicati prevalentemente nelle valli, confrontati con l'esecuzione di importanti lavori come la cura dei sentieri, dei boschi, dei prati, l'analisi si è da subito concentrata sulle varie possibilità di quantificare il numero di residenze secondarie alla quale l'iniziativista faceva riferimento.

Ritenuto che l'iniziativa è motivata dal riconoscimento dell'impegno costante e del contributo da parte dei proprietari dei rustici ubicati in zone discoste per la manutenzione del territorio e del paesaggio, si è dapprima svolta un'analisi in base al perimetro del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), che permette l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza federale sulla pianificazione del territorio e l'attuazione della relativa scheda del Piano direttore cantonale.

Questa scelta era prevalentemente dettata dal fatto che il PUC-PEIP delimita in maniera unitaria i paesaggi con edifici e impianti protetti sulla scorta dei criteri definiti dalla scheda stessa, il cui indirizzo è proprio quello di assicurare la gestione e la protezione del territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione situati fuori delle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale.

Un incrocio dei dati a disposizione delle OTR e quelli relativi al PUC-PEIP non ha però permesso di trarre conclusioni definitive.

Si è proceduto, pertanto, di concerto con le OTR, ad ulteriori analisi, partendo dalla constatazione che già attualmente tre OTR su quattro utilizzano delle tariffe ridotte per le residenze secondarie ubicate in zone discoste, ossia nei casi in cui sono necessari più di 15 minuti a piedi dalla strada per raggiungere la residenza secondaria, come illustrato nella tabella seguente:

OTR	Forfait - Totali		Forfait - Tariffa normale		Forfait zona discosta (tariffa speciale)	
	Oggetti	Letti	Oggetti	Letti	Oggetti	Letti
<b>BAT</b>	6'513	18'538	6'028	17'278	485	1'260
<b>LVM</b>	15'578	55'422	14'742	52'607	836	2'815
<b>MBC</b>	1'202	3'570	1'202	3'570	0	0
<b>LUG</b>	8'062	27'006	7'988	26'744	74	262
<b>Totale</b>	<b>31'355</b>	<b>104'536</b>	<b>29'960</b>	<b>100'199</b>	<b>1'395</b>	<b>4'337</b>

Questa analisi ha permesso di appurare che, applicando l'aliquota minima della tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso, stabilita in fr. 15.- dall'art. 21 cpv. 5 LTur, sarebbe possibile sgravare i proprietari delle residenze secondarie più discoste, proprio come negli intenti dell'iniziativista, limitando le perdite per le OTR e senza mettere a repentaglio la loro capacità operativa e progettuale.

Un esonero totale dal pagamento di almeno il minimo del forfait previsto dall'art. 21 cpv. 5 LTur non appare né opportuno né giustificato. Come espressamente stabilito dal Tribunale federale con sentenza 2C\_1037/2020 del 25 maggio 2021, il fatto di possedere una casa di vacanza – usufruendo quindi delle infrastrutture turistiche, compresi i sentieri, a disposizione nei dintorni – costituisce un motivo oggettivo e sostenibile per porre a carico del proprietario una tassa di soggiorno.

La nuova aliquota di fr. 15.- verrebbe applicata a tutte le residenze secondarie i cui mappali si trovano, secondo i criteri di calcolo di SvizzeraMobile (algoritmo che calcola le durate di percorrenza dei sentieri ufficiali nazionali), ad una distanza di più di 15 minuti a piedi da percorrere su sentiero dall'ultima strada carrozzabile.

Si propone pertanto, in accordo con l'iniziativista Fabio Badasci e con l'appoggio delle organizzazioni turistiche regionali, che l'applicazione sistematica di questo trattamento sia introdotto nella legge, completando il relativo articolo ai sensi della LTur.

Si rileva che nella LTur in vigore la norma che regola la tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso è il capoverso 5 dell'articolo 21. A seguito dell'entrata in vigore, prevista a febbraio 2022, delle modifiche approvate con l'evasione del messaggio n. 7656 relativo alla registrazione sistematica degli stabilimenti d'alloggio dati in locazione ad uso turistico, l'attuale capoverso 5 diventerà il capoverso 6. Pertanto, tenendo conto del fatto che la modifica proposta con il presente messaggio entrerà in vigore dopo la modifica del messaggio n. 7656, si propone di completare l'art. 21 cpv. 6 (attualmente art. 21 cpv. 5) come segue:

Testo attuale	Proposta di modifica	Testo consolidato
<b>LEGGE SUL TURISMO (LTur) del 25 giugno 2014</b>		
<b>TITOLO II – Organizzazione</b>		
<b>Tassa di soggiorno Art. 21</b>	<b>Tassa di soggiorno Art. 21</b>	<b>Tassa di soggiorno Art. 21</b>
<p>6l proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.– e fr. 100.– per posto letto, a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.</p>	<p>6l proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.– e fr. 100.– per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. <b>Agli appartamenti e alle case di vacanza che distano più di 15 minuti a piedi dall'ultima strada carrozzabile si applica l'aliquota minima di fr. 15.– per posto letto.</b></p>	<p>6l proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.– e fr. 100.– per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. Agli appartamenti e alle case di vacanza che distano più di 15 minuti a piedi dall'ultima strada carrozzabile si applica l'aliquota minima di fr. 15.– per posto letto.</p>

L'entrata in vigore di questa modifica è prevista per il 1° gennaio 2023, in modo da poter adeguare il sistema di tassazione forfettaria nel corso del 2022.

#### IV. EXCURSUS TASSA DI SOGGIORNO FORFETTARIA

Con la presentazione di questo messaggio concernente la tassa di soggiorno pagata dai proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, nella forma di un importo annuale fisso, si coglie l'occasione per chiarire alcuni aspetti che, anche alla luce della presentazione di una petizione volta a rivedere il sistema di finanziamento turistico tramite forfait, regolarmente sono oggetto di discussione pubblica.

L'art. 27 della vecchia legge sul turismo del 19 novembre 1970 stabiliva che i proprietari di appartamenti o di case di vacanza potevano chiedere di pagare per sé e per i propri familiari, invece della tassa per ogni pernottamento, un importo annuale fisso compreso fra 30 e 50 franchi per letto. Il secondo capoverso del medesimo disposto prevedeva testualmente: "I proprietari di appartamenti o di case di vacanza domiciliati nel Cantone sono esenti per sé e per i propri familiari dal pagamento della tassa di soggiorno."

Con la successiva legge sul turismo del 30 novembre 1998 la tassa di soggiorno sotto forma di importo annuale fisso è diventata obbligatoria per tutti. Questo modo di imposizione presenta il grande vantaggio di semplificare notevolmente la riscossione del tributo, altrimenti possibile – se fosse basata sulla determinazione precisa del numero di pernottamenti effettivi dei proprietari di immobili, così come dei membri delle loro famiglie e dei loro ospiti occasionali – solo con un grande dispendio di risorse da parte dell'autorità di controllo.

Il regime forfettario sgrava infatti le OTR dal compito di verifica delle effettive presenze (e alleggerisce pure il compito di contabilità delle presenze per il proprietario. Privilegia inoltre dal punto di vista economico il turista-proprietario e il turista di lungo periodo (affitto superiore a 3 mesi) rispetto al turista “comune” che paga i pernottamenti effettivi, come ricordato da una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 25 aprile 2019 (incarto n. 52.2018.605).

La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (*Zwecksteuer*), destinate a coprire esclusivamente determinate spese. I compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati. Nel caso della tassa di soggiorno, l'art. 21 LTur determina che è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

La pubblicità e il marketing turistico non sono invece finanziati con la tassa di soggiorno, poiché vanno a beneficio innanzitutto di coloro che vivono del turismo nella regione interessata (albergatori, ristoratori, commercianti, ecc.) e non tanto degli ospiti.

Tale limitazione degli scopi a cui può essere destinata la tassa rispecchia le esigenze poste dalla giurisprudenza federale. A differenza di un contributo di miglioria, la tassa di soggiorno non è legata ad un vantaggio particolare in favore del singolo contribuente. Essa viene prelevata indipendentemente dall'utilizzazione concreta dei servizi e dall'aggravio effettivo provocato dal contribuente ed è incondizionata e unilaterale; proprio per questo motivo si distingue da una vera tassa.

Con la tassa di soggiorno non possono venir finanziate le spese ordinarie che incombono ad ogni amministrazione comunale, come ad esempio i costi per le infrastrutture stradali, le scuole, la sicurezza pubblica, la vigilanza sanitaria o i pompieri. Possono invece esserlo i costi amministrativi e per il personale, necessari alla gestione di un ufficio del turismo, contributi a organizzazioni, infrastrutture e avvenimenti sportivi destinati a un pubblico sia locale che internazionale, o spese per la manutenzione della rete dei sentieri.

L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è quindi indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione. Similmente, per la fissazione della tassa di soggiorno nella forma dell'importo forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 20 settembre 2019, incarto n. 52.2019.286).

Nella succitata sentenza del 25 maggio 2021 il Tribunale federale ha inoltre stabilito che la modalità di calcolo della tassa di soggiorno forfettaria può basarsi su diversi criteri (numero di locali, superficie abitabile, numero di posti letto, ecc.), ognuno dei quali considerato un indicatore fedele delle possibilità di utilizzo di una casa di vacanza da parte dei proprietari e, pertanto, del potenziale sfruttamento che questi potrebbero fare delle infrastrutture turistiche.

L'attuale sistema di prelevamento della tassa di soggiorno per i proprietari di residenze secondarie sotto forma di importo annuale fisso per posto letto, in vigore dal 1998, è sempre stato confermato dalle numerose sentenze del TRAM e, proprio recentemente, dalla una sentenza del Tribunale federale.

Come indicato nell'introduzione del capitolo III, ogni modifica del sistema di finanziamento dell'organizzazione turistica necessita di adeguate certezze sul possibile impatto finanziario. Considerato l'attuale periodo di incertezza legato alla pandemia COVID-19 e i bisogni futuri nel settore del turismo alla fine della pandemia stessa, non si ritiene necessario, a breve e medio termine, approfondire nuove modalità di calcolo per i forfait, che, vista l'impossibilità di determinare con precisione le possibili ripercussioni finanziarie, potrebbero indebolire la struttura e il finanziamento dell'organizzazione turistica cantonale.

Si invita pertanto il Parlamento ad approvare le modifiche proposte nel presente messaggio – conformi agli intenti originali dell'iniziativa elaborata, condivisi con l'iniziativista e supportabili dal punto di vista finanziario per le OTR – senza introdurre ulteriori modifiche che potrebbero mettere a repentaglio il funzionamento dell'intera organizzazione turistica.

## **V. CONCLUSIONI**

Per quanto sopra esposto, lo scrivente Consiglio esclude la possibilità di un esonero completo dal pagamento della tassa di soggiorno forfettaria applicato a tutti i proprietari di case secondarie così come formulato nell'iniziativa elaborata, ma, accogliendo lo spirito originale dell'iniziativa e di concerto con l'iniziativista stesso, propone di applicare l'aliquota minima di fr. 15.- per gli appartamenti e le case di vacanza che distano più di 15 minuti a piedi dall'ultima strada carrozzabile, in modo da sgravare i proprietari delle residenze secondarie più discoste, che contribuiscono alla salvaguardia del territorio e del paesaggio, evitando nel contempo ripercussioni finanziarie insostenibili per l'organizzazione turistica cantonale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli  
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

**LEGGE**  
**sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur); modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 22 gennaio 2018 presentata da Fabio Badasci (ripresa da Michele Guerra) per il Gruppo della Lega dei Ticinesi;
- visto il messaggio 20 ottobre 2021 n. 8069 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I**

La Legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur) è modificata come segue:

**Art. 21 cpv. 6**

<sup>6</sup>I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. Agli appartamenti e alle case di vacanza che distano più di 15 minuti a piedi dall'ultima strada carrozzabile si applica l'aliquota minima di fr. 15.- per posto letto.

**II**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.